

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA, LA FONDAZIONE CARITAS, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "I CUSTODI DEL BELLO" FINALIZZATO ALLA CURA E ALLA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNI URBANI ATTRAVERSO L'INSERIMENTO SOCIO – LAVORATIVO DI PERSONE FRAGILI

TRA

il **COMUNE di SAVONA** (di seguito "Ente"), nella persona del Sindaco in carica Avv. Marco RUSSO, domiciliato per le funzioni presso la sede comunale di corso Italia n.19, Codice fiscale e Partita I.V.A 00175270099

E

FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA' SERVIZI ONLUS, nella persona di Marco Berbaldi, in qualità di Rappresentante Legale, con sede in via Mistrangelo 1/1 bis, Savona, Codice fiscale 92057610096 e Partita I.V.A01347870097 - Ente Attuatore;

PREMESSO:

- che l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art 3 del D.Lgs. n.267/2000, Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, in data 11.02.2022 con nota prot. 10484, la Fondazione Diocesana Comunità Servizi onlus e la Fondazione Azimut, entrambe capofila locali del progetto, hanno presentato al Comune di Savona una proposta di collaborazione dal nome "I Custodi del Bello", finalizzata alla cura e alla manutenzione dei beni comuni urbani attraverso l'inserimento socio-lavorativo di persone fragili senza occupazione, con l'obiettivo di tutelare la bellezza del territorio, fornendo al contempo un efficace strumento di integrazione e coesione sociale;
- che il progetto "I Custodi del Bello", sopra richiamato, può essere qualificato quale proposta di collaborazione presentata da cittadini attivi, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un patto di collaborazione;
- che al progetto partecipano, a livello nazionale, anche l'Associazione Extra Pulita Aps , la Fondazione Angeli del Bello Onlus, il Consorzio Communitas , con il sostegno di Caritas Italiana e, a livello locale è previsto il coinvolgimento del partenariato locale costituito da Randstad Italia – filiale di Savona con sede in piazza Santa Cecilia 1r Savona, Rotary Club Savona; FONDAZIONE AZIMUT Onlus con sede in Via Cusani 4, 20121 Milano, tra i quali è stato stipulato in accordo di patenariato finalizzato all'attuazione dell'iniziativa di cui sopra.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto, obiettivi ed azioni del patto di collaborazione

1. Il presente patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di SAVONA, l'Alleanza nazionale e il partenariato locale, costituiti dai soggetti sopra indicati, al fine di porre in essere attività di cura e manutenzione di beni comuni urbani mediante l'impiego di persone fragili senza occupazione, favorendone in tal modo l'inserimento socio-lavorativo.

2. Le attività dovranno svolgersi attraverso una programmazione dei singoli interventi da condividere con l'Ente, sia nelle tempistiche sia nelle modalità operative, e richiedendo le relative autorizzazioni ove necessarie. Le azioni di cura e manutenzione consisteranno nelle seguenti attività, che di seguito si riportano in elenco a titolo esemplificativo:

a) minime attività volte al ripristino funzionale di manufatti di proprietà comunale, quali a titolo esemplificativo tinteggiature interne, pulizia aree esterne, interne, tinteggiature ringhiere ecc.

b) ripristino e verniciatura di panchine e sedute facenti parte dell'arredo urbano;

c) ripristino e verniciatura delle rastrelliere per la sosta delle biciclette;

d) pulizia di strutture di gioco per bambini;

e) attività di presidio di tipo sociale presso le aree interessate da fenomeni di degrado ambientale e sociale;

f) verniciatura di ringhiere e balaustre;

g) sistemazione e verniciatura di bacheche;

h) pulizia di zone interessate dallo sfalcio del verde, di aree gioco e di aree di sgambatura per cani;

i) rimozione di scritte ed adesivi posti sulle strutture degli impianti di illuminazione pubblica e di telefonia;

j) pulizia dalle affissioni abusive e graffiti presenti su immobili pubblici;

k) guardiania e pulizia dei servizi igienici pubblici (diurno).

3. L'elenco delle attività sopra indicate potrà essere integrato o modificato, previo accordo tra le parti, per motivate esigenze di pubblico interesse individuate dall'Ente o a seguito di proposta da parte dei soggetti Attuatori. In ogni caso tale attività non sostituisce le ordinarie attività lavorative delle ditte che per conto del Comune di Savona si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comuni urbani, ma costituisce attività complementare e migliorativa.

4. Nello specifico l'attività del partenariato locale sarà così attuata:

- **Fondazione Azimut Onlus** finanzia il progetto "Custodi del Bello di Savona" con la somma di € 36.000,00 ai quali si aggiungono € 5.000,00 da parte del Rotary Club di Savona

- **Fondazione Diocesana Comunità Servizi** curerà il coordinamento e la promozione del progetto tra privati e stakeholder, l'individuazione di obiettivi specifici, la promozione di interventi di animazione di comunità, la promozione della partecipazione civica, la selezione dei beneficiari, l'attività di fundraising; l'attività di comunicazione, la gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione del progetto;

- **Centri di ascolto parrocchiali ed associazioni** verranno attivati per la segnalazione di persone fragili e comparteciperanno in fase di segnalazione degli obiettivi degli interventi.
- **Ranstad Italia** si occuperà della profilazione ed orientamento dei beneficiari coinvolti nel progetto “Custodi del bello” per la successiva fase di formazione ed inserimento lavorativo;
- **Rotary Club di Savona** si occuperà, in collaborazione con gli altri soggetti, della promozione e diffusione del progetto sul territorio, creazione reti di sostegno con eventuale coinvolgimento anche di altre realtà (enti del terzo settore, agenzie di formazione e/o per il lavoro, ecc.), promozione di iniziative di raccolta fondi e fund raising territoriale presso la cittadinanza e soggetti pubblici e privati, coordinamento con associazioni di categoria e società di lavoro interinale (Randstadt) presenti sul territorio al fine di implementare la fase 2 del progetto.

Art. 2 – Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

1. Il presente patto di collaborazione avrà una durata pari a 18 mesi, decorrenti dalla data di firma del presente atto e comunque non oltre alla data di validità dell'accordo di paternariato stipulato tra le varie associazioni partecipanti all'iniziativa di cui in premessa, con possibilità di rinnovo da stabilire previo accordo espresso tra le parti. In tal caso il rinnovo potrà avvenire attraverso uno scambio di comunicazioni scritte tra le parti a mezzo posta elettronica certificata. È vietato il rinnovo tacito del Patto.
2. È onere dei soggetti Attuatori dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.
3. In qualsiasi caso di interruzione anticipata del presente Patto, gli Attuatori si impegnano a dare l'assistenza che l'Ente potrà richiedere per operare un ordinato passaggio di consegne.
4. L'Ente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente Patto per motivate ragioni di pubblico interesse anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione all'Attuatore con preavviso di almeno 30 giorni.
5. Costituiscono in ogni caso cause di cessazione anticipata del presente Patto:
 - a) l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
 - b) la cura e la gestione delle attività da parte di soggetti attuatori diversi rispetto a quelli firmatari del presente Patto e diversi dalle Associazioni di cui i soggetti attuatori hanno dichiarato di avvalersi.
6. Parimenti i soggetti Attuatori hanno facoltà di recedere dal presente Patto previo preavviso di almeno 30 giorni.
7. Al termine della collaborazione, qualsiasi sia l'ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso), per l'attività eseguita i soggetti Attuatori non potranno richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo al di fuori del vantaggio economico riconosciuto ai sensi del successivo art. 3, comma 3, lettera c).
8. L'eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste nel Progetto da parte di altre associazioni - diverse e ulteriori rispetto a quelle già considerate in premessa - deve essere previamente comunicata ed espressamente autorizzata dall'Amministrazione comunale. Le predette associazioni potranno essere escluse dalla partecipazione al Patto:
 - a) per l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
 - b) qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, qualora non posseggano i requisiti di moralità ed affidabilità, qualora abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

Art. 3 – Modalità di azione, reciproci compiti e impegni

1. Le parti si impegnano a operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del Patto, conformando la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, con particolare attenzione alla valorizzazione dell'associazionismo e all'inserimento socio-lavorativo delle persone fragili coinvolte.

2. Nello specifico, i soggetti Attuatori si impegnano:

- a) a eseguire o a far eseguire le attività oggetto del presente Patto con continuità e a portarlo a compimento nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, tecniche e di sicurezza in vigore, nonché secondo le condizioni e i termini contenuti nel Patto stesso;
- b) a portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti le prescrizioni del presente Patto, a coordinare la loro attività lavorativa e a vigilare sul rispetto di quanto in esso concordato;
- c) a utilizzare con la dovuta diligenza i beni mobili e immobili oggetto di intervento, oltreché il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dall'Ente, impegnandosi a restituirli all'occorrenza;
- d) ad avvisare tempestivamente l'Ente in caso di anomalie che rendano necessari controlli e/o interventi di qualsiasi genere da parte dell'Ente stesso sui beni comuni urbani interessati;
- e) ad individuare le persone da coinvolgere nel progetto e che svolgeranno le attività in accordo con il Comune di Savona;
- f) a finanziare i costi dell'intero progetto;
- g) a fornire ogni notizia, informazione, documentazione relativa alle attività svolte dietro richiesta dell'Ente, nonché a fornire report periodici come meglio specificato al successivo art. 7, comma 2, del presente Patto.
- h) a redigere il documento di valutazione dei rischi e a far rispettare ai propri operatori le misure di protezione individuali.
- i) a fornire ai propri operatori le necessarie attrezzature e materiali occorrenti per l'esecuzione degli interventi.

3. L'Ente si impegna:

- a) a comunicare ai soggetti Attuatori gli ambiti di intervento che saranno oggetto delle attività e le modalità realizzative, nonché a fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività stesse;
- b) a fornire ai soggetti Attuatori un supporto tecnico attraverso l'individuazione di un tecnico dipendente dell'Ente, che avrà la funzione di loro referente;
- c) a coinvolgere gli stakeholders a livello territoriale;
- d) a conferire il proprio patrocinio istituzionale al progetto.

Art. 4 - Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani

A seguito della cura e manutenzione dei beni comuni urbani individuati, gli stessi saranno nella piena disponibilità della collettività.

Art. 5 – Strumenti di coordinamento

Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dello stato di attuazione del Patto, i soggetti Attuatori individueranno al proprio interno un unico referente (supervisore), e un eventuale sostituto, che si interfacerà con l'Ente. In capo al supervisore sussiste l'obbligo di verificare il rispetto degli oneri legati alla sicurezza dei propri operatori nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto.

Art. 6 – Responsabilità, danni e garanzie

1. I soggetti Attuatori rispondono degli eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. L'Ente è sollevato da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
2. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto e prima dell'avvio dell'attività di cura e rigenerazione dei beni comuni, i soggetti Attuatori, a propria cura e spese, dovranno presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Patto, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza rispetto alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
3. Gli operatori individuati dai soggetti Attuatori sono tenuti a utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
4. I soggetti Attuatori che prestano la propria attività di collaborazione sono da considerare "datori di lavoro" ai fini degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico di detta organizzazione sono posti gli adempimenti e gli obblighi assicurativi Inail.
5. In considerazione della natura del presente Patto di collaborazione e in considerazione del fatto che lo stesso viene sottoscritto a titolo gratuito, non si rende necessaria la costituzione di apposita polizza fideiussoria a garanzia dell'attività svolta.
6. Durante l'esecuzione degli interventi le aree di lavoro dovranno essere intercluse al pubblico e, nel caso in cui vengano sostituite o riparate parti ammalorate, nel periodo di tempo intercorrente tra la rimozione e la sostituzione, lo spazio dovrà essere opportunamente segnalato e interdetto all'uso pubblico.

Art. 7 – Pubblicità, monitoraggio e rendicontazione

1. Dopo l'approvazione del presente Patto da parte della Giunta comunale, allo stesso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di SAVONA per 7 (sette) giorni, anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa.
2. Ogni 6 (sei) mesi i soggetti Attuatori dovranno produrre e trasmettere all'Ente un report riguardante le attività eseguite, suddivise per localizzazione e tipologia di intervento.
3. Durante l'intera durata di vigenza del presente Patto, l'Ente verificherà la correttezza delle attività previste ed eseguite dai soggetti Attuatori.

Art. 8 – Controversie

1. Nel caso di insorgenza di eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente Patto, le Parti si impegnano a prediligere la composizione bonaria delle stesse, attraverso forme di conciliazione con il Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici.

2. Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una composizione bonaria delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello di SAVONA.

Art. 9 – Modifiche agli interventi concordati

Eventuali modifiche agli interventi o alle modalità di esecuzione degli stessi dovranno essere preventivamente condivise con il Settore Lavori Pubblici che li autorizzerà con nota scritta.

Art. 10 – Trattamento dei dati e informativa Privacy

Nell'ambito dell'esecuzione del presente Patto, le Parti provvedono al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Nello specifico si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di SAVONA, con sede a Savona in Piazza Sisto IV, - con decreto del Sindaco n° 2 /2019 è stato designato il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE 2016/679.
- i dati di contatto sono reperibili nella sezione Privacy Policy sull'home page del sito internet del Comune di Savona www.comune.savona.it
- i dati personali sono trattati per le finalità di redazione del contratto e di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune; gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l'adozione di decisioni sul medesimo
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
- il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale, ed alla sua esecuzione
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi
- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 11 – Oneri fiscali e di registrazione

1. Il presente Patto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del d.lgs. n. 117/2017.
2. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 12 – Disposizioni conclusive

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Marco Delfino Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di SAVONA.

2. Il presente Patto di collaborazione non ha finalità di lucro; l'attività svolta dai soggetti Attuatori non comporta in alcun modo la costituzione di rapporto di lavoro con il Comune né di committenza dal Comune ai soggetti Attuatori.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Patto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve (con firma digitale).

Savona, lì.

Per il Comune di SAVONA –

Il Sindaco

Per i Soggetti Attuatori –

Il Rappresentante Legale della Fondazione Diocesana Comunità Servizi Onlus